

Bruxelles, 7 settembre 2005

Aiuti di Stato: la Commissione non autorizza agevolazioni fiscali a favore di determinati strumenti di investimento in Italia

La Commissione europea ha deciso che il regime fiscale italiano applicabile a determinati strumenti di investimento viola le norme in materia di aiuti di Stato del trattato UE (articolo 87). Il regime in questione prevede una riduzione dell'aliquota fiscale nominale applicabile al risultato di gestione di taluni strumenti di investimento collettivo specializzati in società di piccola o media capitalizzazione quotate in mercati regolamentati dell'Unione europea (small cap). La decisione fa seguito ad un'indagine approfondita avviata nel maggio 2004. Il regime determina distorsioni della concorrenza in quanto procura liquidità aggiuntiva alle small cap quotate, modificando il valore di mercato delle loro azioni e favorendo talune imprese che gestiscono gli strumenti di investimento specializzati. L'aiuto è stato posto in essere senza attendere l'autorizzazione della Commissione e deve pertanto essere recuperato dagli intermediari che hanno applicato l'agevolazione fiscale.

“La Commissione si è risolutamente impegnata a combattere le distorsioni della concorrenza determinate dagli aiuti di Stato quando non contribuiscono al raggiungimento di obiettivi comunitari o alla promozione della crescita, come avviene quando gli aiuti assumono la forma di agevolazioni fiscali che favoriscono esclusivamente determinati prodotti finanziari” ha commentato il commissario responsabile della politica di concorrenza, la signora Neelie Kroes.

Nel quadro della legge finanziaria 2004, l'Italia ha dato attuazione ad un regime fiscale che introduce una riduzione, dal 12,5% al 5%, dell'imposta sostitutiva sui redditi di capitale maturati da strumenti di investimento collettivo aperti, specializzati in società di piccola o media capitalizzazione quotate in mercati regolamentati dell'Unione europea. L'imposta in questione sostituisce qualsiasi altra imposta sul reddito che gli investitori sarebbero tenuti a corrispondere sui proventi degli strumenti di investimento collettivo. L'agevolazione fiscale riguarda sia strumenti di investimento collettivo aventi forma societaria, come le SICAV, sia strumenti aventi forma contrattuale, che non hanno la forma di società, ma sono gestiti da intermediari finanziari che sono considerati imprese sotto il profilo del diritto di concorrenza. Le *small cap* oggetto del regime sono le società quotate su mercati regolamentati europei con una capitalizzazione non superiore a 800 milioni di EUR.

Sebbene, formalmente, il regime sia aperto a tutti gli strumenti specializzati, la Commissione ritiene che possa configurare un aiuto potenziale a favore delle *small cap* e degli intermediari finanziari che costituiscono strumenti di investimento specializzati nelle *small cap* quotate. Nell'avviare il procedimento di indagine formale, nel maggio 2004, la Commissione aveva escluso la possibilità che il regime potesse favorire uno specifico gruppo di investitori.

La Commissione ha tuttavia inteso verificare se il regime potesse configurare un aiuto, in quanto sembrava favorire taluni intermediari finanziari e le *small cap*.

Nel corso del procedimento di indagine formale, la Commissione ha valutato attentamente gli argomenti avanzati dalle autorità italiane e dall'Associazione delle società di gestione del risparmio italiane (Assogestioni), che è intervenuta a sostegno del governo italiano difendendo il carattere di misura di politica fiscale generale del regime. A seguito di un esame approfondito, la Commissione ha concluso che il regime costituiva un aiuto di Stato a favore di taluni intermediari finanziari che beneficiavano indirettamente di una riduzione fiscale concessa agli investitori. La Commissione ha constatato inoltre che tali vantaggi non erano concessi in relazione ad investimenti ammissibili a beneficiare di aiuti in virtù delle norme sugli aiuti di Stato e ha quindi considerato il regime incompatibile con il mercato unico.

Di conseguenza, la Commissione ha richiesto all'Italia di sopprimere i vantaggi accordati agli strumenti specializzati. Poiché, inoltre, all'aiuto è stata data esecuzione senza attendere l'autorizzazione preventiva della Commissione, la soppressione di tali vantaggi deve avere effetto retroattivo e le agevolazioni fiscali già concesse devono essere recuperate dai soggetti che avrebbero dovuto pagare l'imposta.